



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

APPROFONDIMENTO SUI PRINCIPALI ARGOMENTI

OGGETTO DI DELIBERAZIONE - SECONDO QUADRIMESTRE 2025¹

INDICE

<i>Introduzione</i>	2
<i>Ristoro ai comuni dei minori gettiti dell'IMU derivanti dalle esenzioni per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici</i>	4
<i>Adozione della nota metodologica relativa all'aggiornamento, a metodologie invariate, dei fabbisogni standard dei comuni delle regioni a statuto ordinario per il 2025 e il fabbisogno standard complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario</i>	7
<i>Riparto, per l'anno 2024, del fondo destinato alla promozione dell'economia locale</i>	11
<i>Fondo per la legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori</i>	14
<i>Modalità di accesso da parte dei notai ai certificati anagrafici resi disponibili dall'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) nella Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND)</i>	19
<i>Protocollo quadro per l'adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legate alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro</i>	25
<i>Recupero dell'aiuto di Stato relativo all'esenzione dell'ICI a seguito della decisione della Commissione Europea del 3 marzo 2023 (SA.20829.CR)</i>	28

¹ Il presente approfondimento è stato curato dai dipendenti del Servizio II dell'Ufficio di Segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali Anna Maria Bagnato, Marco Frondaroli, Cristina Gaggiotti, Claudio Fiorenzo Gallotti, Guglielmina Olivieri Pennesi e Laura Toro, con il coordinamento della dirigente del Servizio II Silvia Maria Lagonegro e con la direzione e supervisione del Capo dell'Ufficio Anna Lucia Esposito.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Introduzione

Nel secondo quadrimestre 2025, alla data del 31 agosto 2025, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali si è riunita 4 volte (15 maggio, 24 giugno, 24 luglio, 30 luglio) ed ha, complessivamente, trattato 12 argomenti, di cui 9 pareri, 1 designazione, 1 informativa e l'approvazione del calendario settembre/dicembre 2025, come di seguito specificato.

- Nella seduta del 15 maggio 2025 sono stati trattati i seguenti argomenti:
 - designazione da parte dell'ANCI, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di tre nuovi componenti della Conferenza Stato-città ed autonomie locali;
 - parere sullo schema di decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, recante anticipazione ai comuni del rimborso dei minori gettiti, riferiti alla prima rata 2025, dell'IMU derivante dall'esenzione per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
- Nella seduta del 24 giugno 2025 è stato reso parere sui seguenti provvedimenti:
 - schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'adozione della nota metodologica relativa all'aggiornamento, a metodologie invariate, dei fabbisogni standard dei comuni delle regioni a statuto ordinario per il 2025 e il fabbisogno standard complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario;
 - schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante riparto, per l'anno 2024, del fondo destinato alla promozione dell'economia locale, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 30-ter, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, al decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 29 dicembre 2022 e all'articolo 1, comma 509, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
- Nella seduta del 24 luglio 2025 sono stati trattati i seguenti argomenti:
 - parere sullo schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante i criteri e le modalità di riparto ed utilizzo del fondo per la legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori, per il triennio 2025-2027, nonché il riparto, per l'anno 2025, del predetto fondo, con una dotazione finanziaria complessiva pari a 6 milioni di euro;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

- parere sullo schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante ristoro dei minori gettiti, riferiti all'anno 2025, dell'IMU derivante dall'esenzione per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023;
- parere sullo schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'innovazione tecnologica, recante *“Modalità di accesso ai servizi di certificazione resi disponibili dall'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente nella Piattaforma Digitale Nazionale Dati per consentire ai notai, iscritti al ruolo di cui all'articolo 24 della legge 16 febbraio 1913 n. 89, di richiedere certificati anagrafici per finalità connesse all'esecuzione dell'incarico professionale, tramite il Consiglio Nazionale del Notariato”*;
- parere sullo schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente l'utilizzo dell'accantonamento sul Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2024;
- parere sulle decisioni del Consiglio direttivo per l'Albo nazionale dei Segretari comunali e provinciali assunte nell'Adunanza del 16 luglio 2025, concernenti i corsi di specializzazione per Segretari comunali e provinciali, denominati Spes e Sefa (articolo 14, commi 1 e 2, del d.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465.
- informativa, ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 9 luglio 2025 di adozione del *“Protocollo quadro per l'adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legate alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro”*;
- approvazione del calendario delle sedute della Conferenza Stato-città ed autonomie locali settembre - dicembre 2025.
- Nella seduta straordinaria del 30 luglio 2025 è stato reso parere sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, concernente l'esecuzione della decisione della Commissione europea del 3 marzo 2023 in merito all'aiuto di Stato SA.20829. Recupero dell'aiuto di Stato relativo all'esenzione dall'ICI per gli immobili utilizzati da enti non commerciali per fini specifici - Esecuzione del recupero in attuazione dell'articolo 16-bis del decreto-legge 16 settembre 2024 n. 131, convertito dalla legge 14 novembre 2024, n. 166.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Gli argomenti di maggiore interesse sono approfonditi nei successivi paragrafi.

Ristoro ai comuni dei minori gettiti dell'IMU derivanti dalle esenzioni per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici

Le esenzioni dall'imposta municipale propria (IMU) per i fabbricati colpiti da eventi sismici costituiscono un'importante misura di sostegno fiscale, predisposta dal legislatore per alleggerire il gravoso impatto economico su cittadini e imprese che risiedono nelle zone interessate dai terremoti, con l'obiettivo di facilitare il processo di ricostruzione e di promuovere il ritorno alla normalità nelle comunità colpite.

A tali esenzioni corrispondono - per i Comuni nei cui territori sono ubicati gli immobili - specifici meccanismi di ristoro finanziario, finalizzati a compensare il minor gettito tributario derivante dalla loro applicazione.

In tale quadro si collocano due schemi di provvedimento su cui la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha espresso parere favorevole, rispettivamente, nelle sedute del 15 maggio e del 24 luglio 2025, ovvero:

- lo “*schema di decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, recante anticipazione ai comuni del rimborso dei minori gettiti, riferiti alla prima rata 2025, dell'IMU derivante dall'esenzione per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016*”;
- lo “*schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante ristoro dei minori gettiti, riferiti all'anno 2025, dell'IMU derivante dall'esenzione per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023*”.

Il primo schema di decreto dà attuazione - in continuità con gli analoghi precedenti provvedimenti² - all'articolo 48, comma 16, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”), convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 come, da ultimo, modificato dall'articolo 1, comma 663, lett. b), nn. 1) e 2) della legge 30 dicembre 2024, n. 207, il quale dispone, tra l'altro, che con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-

² D.M. 21 marzo 2017, D.M. 4 agosto 2017, D.M. 29 gennaio 2018, D.M. 27 luglio 2018, D.M. 22 gennaio 2019, D.M. 24 luglio 2019, D.M. 23 dicembre 2019, D.M. 21 luglio 2020, D.M. 1° febbraio 2021, D.M. 16 luglio 2021, D.M. 13 dicembre 2021, D.M. 20 luglio 2022, D.M. 29 dicembre 2022, D.M. 10 luglio 2023, D.M. 5 gennaio 2024, D.M. 12 novembre 2024 e D.M. 16 gennaio 2025.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

città ed autonomie locali, siano stabiliti, anche nella forma di anticipazione, i criteri e le modalità per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito dell'IMU derivante dall'esenzione per i fabbricati ubicati nei territori dei comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, distrutti o oggetto di ordinanze sindacali di sgombero adottate entro il 31 dicembre 2018, fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2025³.

Con il provvedimento esaminato dalla Conferenza nella seduta del 15 maggio 2025, viene attribuito ai predetti Comuni l'importo complessivo di **6.509.245,46 euro** - riferito alla prima rata dell'anno 2025 - a titolo di acconto del rimborso dei minori gettiti derivanti dall'esenzione dall'IMU, sulla base delle stime di andamento del gettito dell'IMU per l'anno 2025 elaborate dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze. Come riferito dal rappresentante di tale Dipartimento nella riunione tecnica tenutasi il 30 aprile 2025, la metodologia, ormai consolidata, tiene altresì conto degli eventuali elementi più puntuali forniti dai singoli comuni beneficiari.

L'importo viene così ripartito:

- **6.402.258,19 euro** per gli Enti situati all'interno del **cratere sismico** (individuati ai sensi dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 189/2016 ed elencati negli allegati al medesimo provvedimento). Nell'importo sono ricompresi **93.040,95 euro di arretrati** dovuti ai Comuni di Monte Rinaldo e di Ortezzano, i quali hanno inviato elementi puntuali che hanno consentito di rettificare le stime effettuate per gli anni precedenti;
- **106.987,27 euro** per i Comuni **"fuori cratere"** di Fermo, Foligno, Grottazzolina, Monte Urano e Torre San Patrizio, individuati ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 189/2016, il quale prevede che "Le misure di cui al presente decreto possono applicarsi, altresì, in riferimento a immobili distrutti o danneggiati ubicati in altri Comuni delle Regioni interessate, diversi da quelli indicati negli allegati 1 e 2, su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia asseverata".

³ L'articolo 48, comma 16, del decreto-legge n. 189/2016 prevedeva inizialmente che l'esenzione dall'IMU si applicasse a decorrere dalla rata scadente il 16 dicembre 2016 e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2020. Tale termine è stato successivamente prorogato da diverse disposizioni, l'ultima delle quali è il citato comma 663 dell'articolo 1 della legge n. 207/2024.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Nella seduta della Conferenza del 15 maggio 2025, il Vicepresidente ANCI, intervenuto anche in rappresentanza di UPI, nell'esprimere parere favorevole, ha manifestato particolare soddisfazione per il reperimento delle risorse da parte del Governo.

Il secondo schema di decreto disciplina il ristoro per i minori gettiti IMU dell'anno 2025 per i Comuni colpiti dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 (Marche) e del 9 marzo 2023 (Umbria). In particolare, l'articolo 1, comma 679, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, ha inserito all'articolo 1, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 il comma 560-*bis*, il quale, al primo periodo, dispone che, per l'anno 2025, ovvero fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati nel caso in cui la ricostruzione o l'agibilità intervengano prima del 31 dicembre 2025, siano esenti dall'applicazione dell'IMU i fabbricati ad uso abitativo, ubicati nella regione Marche e nella regione Umbria, interessati dagli eventi sismici che hanno colpito il territorio della regione Marche il 9 novembre 2022 e il territorio della regione Umbria il 9 marzo 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale, rispettivamente, con le deliberazioni del Consiglio dei ministri 11 aprile 2023 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'8 maggio 2023) e 6 aprile 2023 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2023), i cui effetti sono stati estesi dalla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 maggio 2023 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2023), purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente.

Il medesimo comma 560-*bis*, al secondo periodo, prevede inoltre che, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, siano stabiliti i criteri per il ristoro del minore gettito connesso all'esenzione di cui al medesimo comma, rispettivamente nel limite massimo di 110.000 euro per l'anno 2025 per la regione Umbria e di 86.400 euro per l'anno 2025 per la regione Marche.

Precedentemente - in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 560, della medesima legge come, da ultimo, modificato dall'articolo 18-*bis*, comma 1, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11 - era stato disposto, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 18 dicembre 2024, previo parere favorevole reso dalla Conferenza nella seduta del 28 novembre 2024, il rimborso dei minori gettiti, riferiti all'anno 2024, dell'IMU derivante dall'esenzione per i fabbricati ubicati nei territori della regione Umbria, colpiti dai richiamati eventi sismici⁴.

Con il provvedimento esaminato dalla Conferenza il 24 luglio 2025, ai Comuni ubicati nei territori della regione Marche e della regione Umbria, colpiti dai predetti eventi, vengono attribuiti,

⁴ L'importo complessivo di euro 108.500,00 è stato ripartito - sulla base delle stime della perdita di gettito dell'IMU per l'anno 2024 - tra i Comuni di Umbertide (60.000,00 euro), Perugia (46.000,00 euro) e Gubbio (2.500,00 euro).



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

a titolo di ristoro dei minori gettiti derivanti dall'esenzione per i fabbricati ad uso abitativo dall'imposta municipale propria (IMU), secondo la metodologia di riparto di cui all'allegato A "Nota metodologica", i seguenti importi:

- per i Comuni della regione **Marche**, l'importo complessivo di **48.486,12 euro**, ripartiti tra i comuni di **Ancona (46.056,12 euro)** e **Fano (2.430,00 euro)**, a copertura integrale del minor gettito derivante dall'esenzione di cui al citato articolo 1, comma 560-bis, secondo le quote individuate nell'Allegato B "Piano di riparto regione Marche";
- per i Comuni della regione **Umbria**, l'importo complessivo di **110.000 euro**, ripartiti tra i Comuni di **Umbertide (53.198,53 euro)**, **Perugia (56.031,35 euro)** e **Gubbio (770,12 euro)** in misura proporzionale rispetto al minor gettito derivante dall'esenzione di cui al citato articolo 1, comma 560-bis - in coerenza con il limite massimo di spesa autorizzata dallo stesso articolo - secondo le quote individuate nell'Allegato C "Piano di riparto regione Umbria". Nella Nota metodologica si precisa che gli importi relativi ai minori gettiti - comunicati dai Comuni interessati attraverso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Umbria - ammontavano a 120.073,60 euro per Umbertide, 126.467,50 euro per Perugia e 1.738,22 euro per Gubbio, per un totale complessivo di 248.279,32 euro, superiore allo stanziamento complessivo previsto dalla norma.

Nella predetta seduta della Conferenza del 24 luglio 2025, il Vicepresidente dell'ANCI, nell'esprimere parere favorevole sullo schema di decreto, ha richiesto - al fine di assicurare per i comuni umbri, per i quali è stata prevista una copertura del minor gettito pari al 45%, parità di trattamento rispetto ai comuni marchigiani, che hanno invece ottenuto una copertura totale - un intervento volto a garantire l'assegnazione per i predetti Enti dell'importo residuo. I Rappresentanti governativi, nel ritenere condivisibile la richiesta, hanno tuttavia evidenziato la necessità di una previa valutazione tecnica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.

Adozione della nota metodologica relativa all'aggiornamento, a metodologie invariate, dei fabbisogni standard dei comuni delle regioni a statuto ordinario per il 2025 e il fabbisogno standard complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario.

Nella seduta della Conferenza Stato-città e autonomie locali del 24 giugno 2025 è stato reso, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, parere favorevole sullo "Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante l'adozione della nota metodologica relativa all'aggiornamento, a metodologie invariate, dei fabbisogni



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

standard dei comuni delle regioni a statuto ordinario per il 2025 e il fabbisogno standard complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario”.

I fabbisogni standard, introdotti con il decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, recante “*Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province*”, in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, recante “*Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione*”, rappresentano il riferimento cui rapportare il finanziamento integrale della spesa relativa alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni degli enti locali⁵, la cui stima è determinata utilizzando tecniche statistiche che danno rilievo alle caratteristiche individuali dei singoli enti locali⁶, tenendo conto di tutti gli elementi che concorrono, da un lato ad alimentare la domanda di un certo servizio, dall’altro a condizionare i costi che l’ente deve sostenere per erogarlo⁷. Per i comuni delle regioni a statuto ordinario, i fabbisogni standard, unitamente alla

⁵ L’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 216 del 2010 stabilisce che: “*I fabbisogni standard determinati secondo le modalità stabilite dal presente decreto costituiscono il riferimento cui rapportare progressivamente nella fase transitoria, e successivamente a regime, il finanziamento integrale della spesa relativa alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni, fermo restando che, ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettera d), della legge 5 maggio 2009, n. 42, ai fini del finanziamento integrale, il complesso delle maggiori entrate devolute e dei fondi perequativi non può eccedere l’entità dei trasferimenti soppressi. omissis.....*”.

⁶ L’articolo 5, comma 1, lett. a) del decreto legislativo n. 216 del 2010 stabilisce che: “*la Società Soluzioni per il sistema economico-Sose s.p.a. [ora Sogei - Società Generale d’Informatica s.p.a., a far data dal 1° gennaio 2024], la cui attività, ai fini del presente decreto, ha carattere esclusivamente tecnico, predispone le metodologie occorrenti alla individuazione dei fabbisogni standard e ne determina i valori con tecniche statistiche che danno rilievo alle caratteristiche individuali dei singoli Enti locali, conformemente a quanto previsto dall’articolo 13, comma 1, lettera d), della legge 5 maggio 2009, n. 42, utilizzando i dati di spesa storica tenendo conto dei gruppi omogenei e tenendo altresì conto della spesa relativa a servizi esternalizzati o svolti in forma associata, considerando una quota di spesa per abitante e tenendo conto della produttività e della diversità della spesa in relazione all’ampiezza demografica, alle caratteristiche territoriali, con particolare riferimento al livello di infrastrutturazione del territorio, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 21 e 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, alla presenza di zone montane, alle caratteristiche demografiche, sociali e produttive dei predetti diversi enti, al personale impiegato, alla efficienza, all’efficacia e alla qualità dei servizi erogati nonché al grado di soddisfazione degli utenti*”.

⁷ L’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 216 del 2010 stabilisce che: “*Il fabbisogno standard, per ciascuna funzione fondamentale e i relativi servizi, tenuto conto delle specificità dei comparti dei Comuni e delle Province, è determinato attraverso:*

- a) l’identificazione delle informazioni e dei dati di natura strutturale e contabile necessari, acquisiti sia da banche dati ufficiali esistenti sia tramite rilevazione diretta con appositi questionari da inviare ai Comuni e alle Province, anche ai fini di una riclassificazione o integrazione delle informazioni contenute nei certificati contabili;*
- b) l’individuazione dei modelli organizzativi e dei livelli quantitativi delle prestazioni, determinati sulla base di un sistema di indicatori in relazione a ciascuna funzione fondamentale e ai relativi servizi;*
- c) l’analisi dei costi finalizzata alla individuazione di quelli più significativi e alla determinazione degli intervalli di normalità;*
- d) l’individuazione di un modello di stima dei fabbisogni standard sulla base di criteri di rappresentatività attraverso la sperimentazione di diverse tecniche statistiche;*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

capacità fiscale, costituiscono i parametri sui quali si fonda il sistema perequativo del Fondo di solidarietà comunale^{8 9}, consentendo il superamento graduale e definitivo del criterio della spesa storica¹⁰.

Le funzioni fondamentali dei comuni - identificate in via provvisoria dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 216/2010 - sono state definitivamente individuate dall'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel modo di seguito indicato:

- a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- f) organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;

e) la definizione di un sistema di indicatori, anche in riferimento ai diversi modelli organizzativi ed agli obiettivi definiti, significativi per valutare l'adeguatezza dei servizi e consentire agli enti locali di migliorarli."

8 L'articolo 1, comma 449, lettera c) della legge n. 232 del 2016 stabilisce che il Fondo di solidarietà comunale, di cui al comma 448, è: "destinato, per euro 1.885.643.345,70, eventualmente incrementati della quota di cui alla lettera b) non distribuita e della quota dell'imposta municipale propria di spettanza dei comuni connessa alla regolazione dei rapporti finanziari, ai comuni delle regioni a statuto ordinario, di cui il 40 per cento per l'anno 2017 e il 45 per cento per gli anni 2018 e 2019, da distribuire tra i predetti comuni sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento".

9 L'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 216 del 2010 stabilisce che: "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, ed in particolare in ordine alle competenze e al rispetto dei tempi ivi previsti, il presente decreto legislativo non si applica agli enti locali appartenenti ai territori delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano".

10 L'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 216 del 2010, prevede che "Il presente decreto è diretto a disciplinare la determinazione del fabbisogno standard per Comuni e Province, al fine di assicurare un graduale e definitivo superamento nei loro riguardi del criterio della spesa storica."



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

- h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
- i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;
- l-bis) servizi in materia statistica.

Il procedimento di determinazione dei fabbisogni standard è regolato dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 216/ 2010. In particolare, la SOSE - Soluzioni per il sistema economico S.p.A. (ora Sogei - Società Generale d'Informatica S.p.A., a far data dal 1° gennaio 2024) predispone le metodologie occorrenti all'individuazione dei fabbisogni standard e ne determina i valori con tecniche statistiche che danno rilievo alle caratteristiche individuali dei singoli enti locali, provvede inoltre al monitoraggio della fase applicativa e all'aggiornamento delle elaborazioni relative alla determinazione dei fabbisogni standard, predisponendo a tal fine appositi sistemi di rilevazione di informazioni funzionali a raccogliere i dati necessari per il calcolo dei fabbisogni standard degli enti locali. Per i predetti compiti, la Sogei s.p.a. si avvale, come previsto dal suddetto articolo 5 del D. lgs. n. 216 del 2010, della collaborazione scientifica dell'Istituto per la finanza e per l'economia locale-IFEL, in qualità di partner scientifico. Le metodologie predisposte e le elaborazioni relative alla determinazione dei fabbisogni standard vengono sottoposte, anche separatamente, per l'approvazione, alla Commissione tecnica per i fabbisogni standard¹¹.

L'articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 216/2010 tra l'altro, dispone che, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, vengono adottati, anche separatamente, la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo dei fabbisogni standard e il fabbisogno standard per ciascun comune e provincia. Nel caso di adozione della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo, decorsi quindici giorni dalla trasmissione alla Conferenza, lo schema è comunque trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte della *Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale* e da parte delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario. Decorsi quindici giorni dalla trasmissione alle Camere da parte del Governo, il decreto può essere comunque adottato, previa deliberazione definitiva da parte del Consiglio dei ministri. Nel caso di adozione dei soli fabbisogni standard, decorsi quindici giorni dalla sua trasmissione alla Conferenza Stato-città ed autonomie

¹¹ La Commissione tecnica per i fabbisogni standard è stata istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

locali, il decreto può essere comunque adottato, previa deliberazione definitiva da parte del Consiglio dei ministri.

Sul piano metodologico, come evidenziato nella Relazione illustrativa al provvedimento, si procede all'aggiornamento della base dati per la determinazione, a metodologia invariata, dei fabbisogni standard relativamente alle funzioni di istruzione pubblica, alle funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente - servizio smaltimento rifiuti, alle funzioni nel settore sociale - servizi di asili nido, alle funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, alle funzioni di polizia locale, alle funzioni di viabilità e territorio, alle funzioni nel campo dei trasporti (trasporto pubblico locale), alle funzioni nel settore sociale al netto del servizio di asili nido.

Per le funzioni che utilizzano come variabile *driver* di riferimento la popolazione residente (*Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo, la funzione di polizia locale, il servizio di trasporto pubblico locale e la funzione del settore sociale al netto del servizio di asili nido*), al fine di attenuare le variazioni negli anni dell'andamento della popolazione, per il calcolo del fabbisogno standard, la spesa *standard* unitaria derivante dall'applicazione dei modelli di stima è stata moltiplicata per la media della popolazione residente relativa al periodo 2017 – 2018 – 2019 – 2021 e 2022. Analogamente, per la funzione di *Istruzione pubblica*, il costo standard unitario è stato moltiplicato per la media della popolazione residente in età 3/14 anni per il periodo 2017-2018- 2019 - 2021 e 2022. L'annualità 2020 non è stata considerata a causa degli effetti generati dalla pandemia.

Infine, per l'applicazione dei fabbisogni standard 2025, la base dati di tutte le funzioni fondamentali è stata aggiornata all'annualità 2022. I coefficienti di riparto dei Fabbisogni standard delle funzioni fondamentali dei comuni delle RSO, così revisionati, sono stati utilizzati per l'assegnazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) 2025 (come previsto dall' articolo 1 comma 449 lettera c) della Legge 11 dicembre 2016, n. 232).

Riparto, per l'anno 2024, del fondo destinato alla promozione dell'economia locale.

Il fenomeno della desertificazione commerciale nei piccoli centri è presente sul territorio nazionale ormai da tempo e contrastarne la progressione richiede interventi mirati attraverso un approccio che contempli molteplici fattori (fra i quali la riqualificazione urbana, la mobilità sostenibile ed il sostegno alle attività locali con la promozione di eventi e iniziative per la valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico del territorio che attirino residenti e visitatori). A tali fattori si aggiunge l'importanza di prevedere agevolazioni fiscali, incentivi e supporto nell'accesso al credito, consulenza per le imprese locali nonché promozione di attività commerciali innovative e di qualità.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

In tale contesto si inserisce l'art. 30-*ter* del decreto-legge n. 34 del 30 aprile 2019, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che - al fine di contrastare la desertificazione commerciale dei piccoli centri urbani - disciplina, ai commi 1 e 2, la concessione di agevolazioni in favore dei soggetti, esercenti attività nei settori dell'artigianato, turismo, fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale, alla fruizione di beni culturali e al tempo libero, nonché commercio al dettaglio (limitatamente agli esercizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *d*) ed *e*) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, compresa la somministrazione di alimenti e di bevande al pubblico), che procedono all'ampliamento di esercizi commerciali già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi, situati nei territori di comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti.

I successivi commi 3 e 4 stabiliscono che sono escluse dalle agevolazioni in argomento le attività di compro oro (definite ai sensi del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92) e le sale per scommesse o che detengono al loro interno apparecchi da intrattenimento (previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere *a*) e *b*), del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773). Sono esclusi inoltre i subentri, a qualunque titolo, in attività già esistenti precedentemente interrotte nonché le aperture di nuove attività e le riaperture, conseguenti a cessione di un'attività preesistente da parte del medesimo soggetto che la esercitava in precedenza (commi 3 e 4 del citato articolo 30-*ter*).

Secondo quanto stabilito al comma 5 del medesimo articolo 30-*ter*, tali agevolazioni consistono nell'erogazione di contributi per l'anno nel quale avviene l'apertura o l'ampliamento degli esercizi citati e per i tre anni successivi e la misura di essi è rapportata alla somma dei tributi comunali dovuti dall'esercente e regolarmente pagati nell'anno precedente a quello nel quale è stata presentata la richiesta di concessione, fino al cento per cento dell'importo.

Il menzionato articolo, inoltre dispone, al comma 6, che i comuni destinatari debbano istituire nell'ambito del proprio bilancio un fondo da destinare alla concessione dei predetti contributi.

A tale fine, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo, con una dotazione annuale pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 10 milioni di euro per l'anno 2021, a 13 milioni di euro per l'anno 2022 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, ripartito tra i comuni beneficiari con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Il comma 10 del medesimo articolo, prevede inoltre che i contributi in argomento siano erogati nell'ambito del regime *de minimis* di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, entro i limiti previsti dal medesimo Regolamento per gli aiuti di Stato a ciascuna impresa. I contributi non sono cumulabili con altre agevolazioni previste dal



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

medesimo decreto o da altre normative statali, regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Con il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 29 dicembre 2022, si è proceduto ad assegnare il fondo per le annualità 2020 e 2021 e a stabilire i criteri e le modalità di riparto delle risorse anche per gli anni successivi.

Con successivi decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, rispettivamente del 14 dicembre 2023 e del 19 luglio 2024, si è provveduto al riparto per gli anni 2022 e 2023.

Le risorse in argomento, per effetto dell'articolo 1, comma 509, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, hanno successivamente subito una riduzione, in misura pari a 19 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a 13 milioni di euro per l'anno 2026 e a 17 milioni di euro per l'anno 2027.

Dal combinato disposto delle norme sopra menzionate, risulta che la dotazione finanziaria del fondo in argomento, per l'anno 2024, sia quindi pari ad 1 milione di euro, allocati nel conto dei residui del Capitolo 7267 del bilancio del Ministero dell'interno.

Nella seduta del 24 giugno 2025, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, ha reso parere favorevole, come previsto ai sensi dell'articolo 30-ter, comma 6, del decreto-legge n. 34 del 30 aprile 2019, sullo schema di decreto in argomento, in favore dei 31 comuni - con popolazione fino a 20.000 abitanti - che hanno validamente certificato al Ministero dell'interno, con la prevista procedura telematica, la concessione, nel medesimo anno, delle agevolazioni per la promozione dell'economia locale, secondo le misure indicate *pro quota* nel relativo piano di riparto, per un importo complessivo di euro 179.923,45. La certificazione telematica concernente l'importo complessivo dei contributi annui riconosciuti, nell'anno precedente rispetto a quello di riferimento, ai soggetti esercenti attività nei settori di cui al citato articolo 30-ter, viene resa disponibile dal Ministero dell'interno, entro il 31 marzo di ciascun anno, nel proprio sito internet istituzionale, alla pagina web <https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify>. La menzionata certificazione deve essere trasmessa, a cura del responsabile del servizio finanziario dei comuni beneficiari, tassativamente tramite le modalità e termini definiti nel provvedimento.

Gli importi assegnati ai comuni della Regione a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e della Regione Valle d'Aosta, vengono erogati per il tramite delle predette regioni e tale contributo non viene applicato ai comuni delle Province autonome di Trento e di Bolzano – Alto Adige, in quanto l'articolo 2, commi 107 e 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nell'abrogare gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386, ha sancito la rinuncia da parte delle Province autonome



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

di Trento e di Bolzano – Alto Adige, nei termini concordati nell’ambito dell’Accordo del 30 novembre 2009 (c.d. *Accordo di Milano*), alla partecipazione al riparto di fondi statali destinati al finanziamento delle leggi di settore riguardanti tutte le regioni.

Infine si evidenzia che l’ANCI, anche in occasione della seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 24 giugno 2025, ha manifestato la necessità di raggiungere una semplificazione della norma che possa rendere il contributo più facilmente fruibile da parte degli enti che incontrano attualmente alcune difficoltà nella quantificazione del contributo, snellendo la relativa procedura amministrativa e gestionale, al fine di agevolare e sostenere maggiormente l’economia locale.

Fondo per la legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori

Al fine di sostenere i comuni che subiscono atti intimidatori contro i loro amministratori o contro il patrimonio dell’ente, è stato istituito dall’articolo 1, comma 589, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 - nello stato di previsione del Ministero dell’interno - un *Fondo per la legalità e per la tutela degli amministratori locali*.

Il predetto fondo mira, infatti, a fornire risorse statali per iniziative di promozione della legalità e per il ristoro dei danni subiti ed è destinato agli enti locali, ovvero comuni, province e città metropolitane che hanno subito atti intimidatori.¹² Tali atti possono includere minacce, danneggiamenti al patrimonio dell’ente o di proprietà degli amministratori locali¹³, o altre forme di intimidazione legate all’esercizio delle funzioni istituzionali. Per ridurre tali atti intimidatori¹⁴

¹² Recentemente, in data 8 luglio 2025, è stato presentato il 15° Rapporto “*Amministratori sotto tiro*” attraverso il quale “*Avviso Pubblico*” (Associazione nata nel 1996 per riunire gli Amministratori pubblici che si impegnano a promuovere la cultura della legalità democratica) monitora da 14 anni, a livello nazionale, il fenomeno degli atti intimidatori. La fotografia che ne scaturisce nel 2024 conferma quanto il fenomeno sia tutt’altro che in remissione: 328 gli episodi censiti nell’anno, in aumento del 4% rispetto al 2023.

¹³ In base alla definizione di amministratore prevista dal TUEL n. 267/2000 - art. 77, comma 2 - non sono ricompresi i dipendenti degli EELL, così come sono esclusi dal conteggio anche gli atti intimidatori subiti da presidenti e consiglieri regionali, amministratori di aziende sanitarie, magistrati e operatori delle forze di polizia, salvo che questi ultimi non rivestano in atto le funzioni di amministratore locale.

¹⁴ In data 28 marzo 2025 il Vicepresidente ANCI (Associazione Nazionale comuni italiani) con delega alla Legalità è intervenuto al Viminale alla riunione dell’Osservatorio sugli atti intimidatori nei confronti dei sindaci e degli amministratori locali rappresentando che: “*Gli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali sono un fenomeno trasversale che stenta a diminuire e che colpisce tutto il Paese. È necessario ascoltare la voce dei sindaci, che sono i più colpiti, perché la serenità di un sindaco e di un’amministrazione non debba mai essere condizionato da questi atti criminali che vanno a minare il rapporto tra politica e cittadini*”.

Il vicepresidente ANCI, nel segnalare l’importante lavoro promosso dal Ministero dell’interno di attenzione capillare e di contrasto negli episodi più allarmanti, ha sottolineato l’urgenza di “*avviare un cambiamento culturale e, dato che*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

gli enti beneficiari possono utilizzare le risorse per finanziare progetti di promozione della legalità, come campagne di sensibilizzazione, attività educative o iniziative di prevenzione della criminalità.

Al fine di favorire e potenziare lo scambio di informazioni ed il raccordo tra Stato e gli enti locali ed allo scopo di individuare strumenti di contrasto e indicare strategie di prevenzione, è stato costituito, dall'art. 6 della legge n. 105 del 3 luglio 2017¹⁵, l'Osservatorio degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali¹⁶, che individua iniziative a sostegno delle vittime e indica strategie di prevenzione e contrasto, monitorando il fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali.

Con decreto del Ministro dell'interno del 17 gennaio 2018, n. 35¹⁷, è stato adottato il *“Regolamento recante composizione e modalità di funzionamento dell'Osservatorio sul fenomeno*

la maggior parte di queste intimidazioni oggi arriva anche attraverso i social media, bisogna insistere nei percorsi di sensibilizzazione e di educazione alla legalità. In tal senso, attraverso il Fondo nazionale vanno avviate importanti campagne di sensibilizzazione e informazione nei Comuni e all'interno delle scuole, e vanno anche acquisite e diffuse a livello nazionale le buone pratiche promosse dalle amministrazioni locali”.

¹⁵ Articolo 6, comma 1, della legge 3 luglio 2017, n. 105: *“Al fine di favorire la migliore attuazione delle misure di prevenzione e di contrasto sono definite con decreto del Ministero dell'interno la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali, istituito con decreto del Ministro dell'interno 2 luglio 2015, al quale sono attribuiti i seguenti compiti:*

- a) effettuare il monitoraggio del fenomeno intimidatorio nei confronti degli amministratori locali anche mediante utilizzo di apposita banca dati;*
- b) promuovere studi e analisi per la formulazione di proposte idonee alla definizione di iniziative di supporto agli amministratori locali vittime di episodi intimidatori;*
- c) promuovere iniziative di formazione rivolte agli amministratori locali e di promozione della legalità, con particolare riferimento verso le giovani generazioni”.*

¹⁶ L'Osservatorio è composto da rappresentanti di Ministero dell'Interno, Ministero della Giustizia, Ministero della Pubblica Istruzione, Università e Ricerca, Associazione nazionale comuni italiani (Anci) e Unione province d'Italia (Upi), con la possibilità di estendere la partecipazione ad altre amministrazioni interessate, in relazione agli argomenti trattati. Si avvale inoltre di un Organismo tecnico di supporto, che opera presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ed ha messo a punto un sistema di rilevazione capillare, attraverso le Prefetture, con report trimestrale. L'Osservatorio ha anche la funzione di individuare iniziative di supporto agli amministratori vittime di episodi intimidatori, tenendo conto delle caratteristiche delle realtà nelle quali svolgono il loro mandato. A questo scopo è prevista la creazione presso le Prefetture capoluogo di regione, di Osservatori regionali ed, eventualmente, di sezioni provinciali in quelle realtà territoriali maggiormente interessate al fenomeno. L'Organismo ha il compito, infine, di promuovere iniziative di formazione rivolte agli amministratori locali e di promozione della legalità, con particolare riferimento alle giovani generazioni.

¹⁷ Articolo 3 del decreto del Ministero dell'interno del 17 gennaio 2018, n. 35:

“1. Presso il Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale della polizia criminale opera, quale articolazione dell'Osservatorio di cui all'articolo 1, un Organismo tecnico di supporto, presieduto dal vice direttore generale della pubblica sicurezza - Direttore centrale della polizia criminale e composto da rappresentanti del Dipartimento della pubblica sicurezza, del Dipartimento per gli affari interni e territoriali, del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, delle Forze di polizia.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

degli atti intimidatori dei confronti degli amministratori locali”, che affida al citato Organismo il compito di promuovere il raccordo fra lo Stato e gli enti locali nel monitoraggio, nella prevenzione e nel contrasto del fenomeno degli atti intimidatori ed istituisce, inoltre, un Organismo tecnico di supporto presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione centrale della Polizia Criminale - quale articolazione dell’Osservatorio.

Il citato articolo 1, comma 589, della legge n. 234/2021, nell’ istituire il predetto Fondo prevede una dotazione finanziaria pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, e dispone che, con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’istruzione (ora Ministro dell’istruzione e del merito) e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, ne siano definiti i criteri e le modalità di ripartizione.

Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’istruzione (ora Ministro dell’istruzione e del merito) e con il Ministro dell’economia e delle finanze del 7 luglio 2022 - sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 16 giugno 2022 – sono stati definiti, oltre al piano di riparto della dotazione finanziaria per l’anno 2022, i criteri di riparto tra gli enti locali del fondo di cui al predetto articolo 1, comma 589, della legge n. 234/2021, per il triennio 2022-2024.

L’articolo 1, comma 820, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 ha, successivamente, incrementato di 1 milione di euro la dotazione finanziaria del citato fondo, a decorrere dall’anno 2023.

Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’istruzione e del merito e con il Ministro dell’economia e delle finanze del 5 settembre 2023 - sentita la Conferenza Stato-

2. Per l’esame di specifiche problematiche è sempre fatta salva la facoltà del Presidente dell’Organismo tecnico di chiamare a partecipare alle riunioni altri soggetti, pubblici e privati, a vario titolo interessati alla prevenzione e/o al contrasto del fenomeno delittuoso in questione.

3. L’Organismo tecnico è supportato, con compiti di segreteria, da funzionari del Servizio analisi criminale della menzionata Direzione centrale della polizia criminale.

4. L’Organismo tecnico:

a) effettua un costante monitoraggio del fenomeno, anche mediante l’analisi dei dati forniti dagli Osservatori regionali e loro Sezioni provinciali di cui ai successivi articoli 5, 6 e 7. A tal fine, anche in relazione ai diversi contesti territoriali, indirizza a livello tecnico-operativo l’attività degli stessi, specificando la tipologia delle esigenze informative e le modalità di valutazione delle informazioni acquisite;

b) sulla base delle risultanze informative derivanti dall’attività di monitoraggio di cui alla lett. a), valuta la pubblicazione, in un’apposita sezione del sito istituzionale del Ministero dell’interno, dei dati in forma aggregata e anonima sul fenomeno degli atti intimidatori agli amministratori locali;

c) propone all’Osservatorio iniziative e strategie di prevenzione e contrasto del fenomeno;

d) riferisce periodicamente all’Osservatorio sull’andamento del fenomeno e sugli sviluppi delle iniziative in corso”.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

città ed autonomie locali nella seduta del 11 luglio 2023 - sono stati approvati i criteri e modalità di riparto e utilizzo della dotazione finanziaria per l'anno 2023.

Successivamente, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'economia e delle finanze del 5 agosto 2024 – sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 27 giugno 2024 – in attuazione delle disposizioni del citato decreto del 7 luglio 2022 e sulla base dei criteri indicati nella relativa “*Nota metodologica*” è stato ripartito il fondo, per l'anno 2024.

L'articolo 1, comma 772, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, ha incrementato di 5 milioni di euro, la dotazione finanziaria del citato fondo, per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

Da ultimo, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'economia e delle finanze - sul quale, nella seduta del 24 luglio 2025, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha reso parere favorevole - sono stati stabiliti i “*criteri e le modalità di riparto ed utilizzo del fondo per la legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori, per il triennio 2025-2027, nonché il riparto, per l'anno 2025, del predetto fondo - istituito dall' articolo 1, comma 589, della citata legge n. 234/2021, incrementato per effetto delle disposizioni di cui all' articolo 1, comma 820, della citata legge n. 197/2022 e dell' articolo 1, comma 772, della citata legge n. 207/2024 - con una dotazione finanziaria complessiva pari a 6 milioni di euro*”.

La ripartizione della dotazione annuale del citato fondo si basa, per il 60% in proporzione al numero degli episodi di intimidazione nei confronti dei propri amministratori connessi all' esercizio delle funzioni istituzionali esercitate o episodi di danneggiamento del proprio patrimonio, rilevati nell'anno precedente, risultanti dal report annuale della *Direzione centrale della Polizia Criminale* concernente l' attività di monitoraggio di cui all' articolo 6, comma 1, lett. a), della legge 3 luglio 2017, n. 105 e all' articolo 3 del decreto del Ministro dell' interno del 17 gennaio 2018.

Per il restante 40% la ripartizione della dotazione annuale del fondo è effettuata – ai sensi dell'articolo 156, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267¹⁸ – in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre 2023 dell'ente ove sono stati rilevati atti intimidatori.

¹⁸ Articolo 156, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267: “*Le disposizioni del presente testo unico e di altre leggi e regolamenti relative all'attribuzione di contributi erariali di qualsiasi natura, nonché all'inclusione nel sistema di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, alla disciplina del dissesto finanziario ed alla disciplina dei revisori dei conti, che facciano riferimento alla popolazione, vanno interpretate, se non diversamente disciplinato, come concernenti la popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente per le*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Il peso più elevato attribuito al parametro degli episodi di intimidazione rispetto a quello della popolazione è giustificato dalle duplici misure risarcitorie (a favore sia del patrimonio che degli amministratori) previste dalla norma.

Pertanto il riparto del fondo - oltre al numero degli atti intimidatori e degli episodi di danneggiamento censiti nell'anno precedente - è stato ancorato anche al dato della popolazione residente, in quanto una delle due attività da attivare con il contributo, ovvero le iniziative per la promozione della legalità (essendo la seconda l'adozione di misure di rifusione) sono tanto più onerose quanto più vasta è la platea di cittadini da coinvolgere.

In applicazione dell'articolo 1, comma 19, della legge 7 aprile 2014, n. 56¹⁹, gli episodi intimidatori subiti dai sindaci metropolitani sono attribuiti al comune capoluogo della città metropolitana.

Il contributo spettante alle città metropolitane ed alle province, per episodi intimidatori subiti dai propri amministratori, è stato parametrato, rispettivamente, alla popolazione residente del comune capoluogo di città metropolitane, e capoluogo di provincia.

Pertanto, per l'anno 2025, il fondo per la legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori, pari a complessivi 6 milioni di euro, è stato ripartito secondo i criteri e le modalità stabiliti dal citato schema di decreto, nelle misure indicate pro quota nell'allegato B (del medesimo schema di decreto) "*Piano di riparto 2025*".

Nel citato schema di decreto è inoltre precisato che con successivi provvedimenti si provvederà alla ripartizione della dotazione finanziaria del fondo previsto dall'articolo 1, comma 589, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per le annualità 2026 e 2027.

Nel corso dell'istruttoria tecnica, svolta sul menzionato schema di decreto, si è convenuto, successivamente ad un approfondimento effettuato dai Ministeri competenti su richiesta dell'ANCI, di inserire, nella nota metodologica, un paragrafo denominato "*Informativa alla regione Friuli-Venezia Giulia e alle Province autonome di Trento e Bolzano*" con il quale - diversamente da quanto previsto nei precedenti decreti rispettivamente del 7 luglio 2022, del 5 settembre 2023 e del 5 agosto 2024, con il trasferimento del citato fondo ai comuni per il tramite

province ed i comuni secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica, ovvero secondo i dati dell'Uncem per le comunità montane. Per le comunità montane e i comuni di nuova istituzione si utilizza l'ultima popolazione disponibile".

¹⁹ Articolo 1, comma 19, legge 7 aprile 2014, n. 56: "*Il sindaco metropolitano è di diritto il sindaco del comune capoluogo*".



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

della Regione Friuli-Venezia Giulia e delle Province di Trento e Bolzano - è stato stabilito il trasferimento diretto ai comuni, senza l'ulteriore passaggio dei predetti enti.

Modalità di accesso da parte dei notai ai certificati anagrafici resi disponibili dall'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) nella Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND)

La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nella seduta del 24 luglio 2025, ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'innovazione tecnologica, recante *“Modalità di accesso ai servizi di certificazione resi disponibili dall'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR)²⁰ nella Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND)²¹ per consentire ai notai, iscritti al ruolo di cui all'articolo 24 della legge 16 febbraio 1913 n. 89, di richiedere certificati anagrafici per finalità connesse all'esecuzione dell'incarico professionale, tramite il Consiglio Nazionale del Notariato”*.

La realizzazione dell'ANPR rientra, tra l'altro, nell'ambito delle iniziative previste nel Piano Digitale Italia 2026, il quale sintetizza la Strategia digitale e tecnologica nazionale e risponde all'esigenza di attuare gli obiettivi prefissati dalla Commissione Europea nella comunicazione COM 118 *final* del 9 marzo 2021 *“Bussola Digitale 2030: il modello europeo per il decennio digitale”*.

Premesso che, a livello nazionale, sono stati fissati tempi più stringenti rispetto a quelli previsti per il raggiungimento di tali obiettivi a livello europeo, il finanziamento dei rispettivi interventi è, altresì, previsto nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), il quale individua nella transizione digitale e nell'investimento tecnologico uno dei suoi assi portanti.

Per semplificare e facilitare il rapporto tra Pubblica Amministrazione, cittadini ed imprese è stato, quindi, avviato un processo di digitalizzazione, anche attraverso piattaforme pubbliche interconnesse, al fine di automatizzare le richieste e ridurre i costi e i tempi delle comunicazioni.

²⁰ L'ANPR è un progetto del Ministero dell'interno la cui realizzazione è affidata a Sogei - Società Generale d'Informatica S.p.A., partner tecnologico dell'amministrazione economico-finanziaria, che ha curato anche lo sviluppo del nuovo portale. Il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri è titolare del coordinamento tecnico-operativo dell'iniziativa.

²¹ La Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) abilita l'interoperabilità dei sistemi informativi degli Enti e dei Gestori di Servizi Pubblici, rendendo concreto il principio *"once-only"*. Gli aderenti alla Piattaforma potranno comunicare tra loro in modo semplice, veloce e sicuro, senza dover più chiedere ai cittadini informazioni già in possesso di altri enti.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

In tale percorso si collocano i provvedimenti di aggiornamento della banca dati ANPR, istituita dall'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale - CAD), presso il Ministero dell'interno.

In particolare, il comma 6-*bis* dell'articolo 62 del CAD - come sostituito dall'articolo 39, comma 1, lettera *d*) del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 - dispone che, con uno o più decreti del Ministro dell'interno, adottati di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale - ora Autorità delegata per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale a far data dal 25 novembre 2022²² - e il Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, siano assicurati l'aggiornamento dei servizi resi disponibili dall'ANPR alle Pubbliche Amministrazioni, agli organismi che erogano pubblici servizi e ai privati, nonché l'adeguamento e l'evoluzione delle caratteristiche tecniche della Piattaforma di funzionamento dell'ANPR.

Con decreto del 3 novembre 2021 del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro per la pubblica amministrazione - sul quale la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha espresso parere favorevole nella seduta del 26 ottobre 2021 - sono state disposte le *“Modalità di erogazione da parte dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente dei servizi telematici per il rilascio di certificazioni anagrafiche on-line e per la presentazione on-line delle dichiarazioni anagrafiche”* e con i successivi decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro per la pubblica amministrazione del 17 e 18 ottobre 2022 - sui quali la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha espresso parere favorevole nella seduta del 12 ottobre 2022 - sono stati, altresì, rispettivamente disposti le *“Modalità di integrazione nell'ANPR delle liste elettorali e dei dati relativi all'iscrizione nelle liste di sezione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223”* e l'*“Aggiornamento della Piattaforma di funzionamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente per l'erogazione dei servizi resi disponibili ai comuni per l'utilizzo dell'Archivio nazionale informatizzato dei registri dello stato civile”*.

Nell'anno 2023 si è dato ulteriore corso al processo di digitalizzazione in argomento e, attraverso altri quattro decreti interministeriali, sono stati definiti nuovi aggiornamenti dei servizi resi disponibili dall'ANPR.

²² Delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri sen. Alessio BUTTI di cui al DPCM 25 novembre 2022.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Con i decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e il Sottosegretario di Stato con delega all'innovazione tecnologica del 3 marzo, del 6 ottobre, del 12 e del 22 dicembre 2023 - sui quali la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha espresso parere favorevole rispettivamente nelle sedute del 26 gennaio, del 20 settembre, del 23 novembre e del 7 dicembre 2023 - si è, infatti, provveduto a definire:

- le *“Modalità di attribuzione, da parte dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente, di un codice identificativo univoco (ID ANPR) per garantire la circolarità dei dati anagrafici e l’interoperabilità con le altre banche dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici”*;

- l’*“Aggiornamento dei servizi resi disponibili ANPR, al fine di consentire agli avvocati iscritti nel relativo albo o elenco di cui all’articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 31 dicembre 2012, n. 247 di richiedere, per finalità connesse all’esecuzione del mandato professionale, i certificati anagrafici in modalità telematica resi disponibili tramite l’ANPR”*;

- l’*“Aggiornamento dei servizi resi disponibili dall’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), al fine di consentire a Poste Italiane S.p.A., nell’ambito del Progetto “Polis”, di rilasciare i certificati ANPR tramite la Piattaforma Digitale Nazionale Dati PDND”*;

- l’*“Adeguamento dell’ordinamento nazionale alle previsioni di cui all’articolo 6 del Regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 ottobre 2018 per garantire, mediante l’ANPR, l’accesso nonché l’espletamento in linea delle procedure di cui all’allegato II al medesimo Regolamento e relative alla richiesta di una prova della registrazione di nascita, alla registrazione del cambio di indirizzo ed alla richiesta di una prova di residenza”*.

I citati decreti interministeriali sono stati oggetto di specifico approfondimento nel Rapporto annuale sulle attività della Conferenza Stato-città ed autonomie locali - anno 2023²³.

Premesso quanto suesposto, con il provvedimento in esame viene riconosciuta ai notai - iscritti al ruolo di cui all’articolo 24 della legge 16 febbraio 1913 n. 89 - per lo svolgimento delle proprie funzioni e attività istituzionali, la medesima possibilità di accesso all’ANPR già prevista per gli avvocati con il decreto interministeriale del 6 ottobre 2023, con l’unica differenza che, in ragione degli sviluppi tecnologici intervenuti, l’accesso da parte dei notai avverrà direttamente tramite la PDND. Le modalità di monitoraggio degli accessi e le cautele finalizzate ad evitare abusi o falle

²³ Sui provvedimenti concernenti l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) si rinvia al Rapporto annuale sulle attività della Conferenza Stato-città ed autonomie locali - anno 2023, capitolo 2.

[Rapporto di fine anno 2023](#)



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

al sistema di sicurezza sono, invece, analoghe a quelle già precedentemente stabilite per gli avvocati.

Nello specifico, l'Allegato 1 al provvedimento disciplina le modalità di accesso ai servizi, le misure di sicurezza e di tracciamento e prevede l'elenco dei certificati anagrafici di cui è consentita la richiesta e le relative finalità, mentre l'Allegato 2 - Disciplinare tecnico - definisce i servizi erogati dalla Rete Unitaria dei Notai (RUN).

Il Consiglio Nazionale del Notariato mette a disposizione dei notai attraverso la RUN - previa verifica dell'iscrizione al ruolo di cui al citato articolo 24 della legge n. 89/1913 e identificazione informatica con credenziali di livello di sicurezza almeno significativo - una interfaccia applicativa, in una specifica sezione, per la fruizione del servizio di rilascio dei certificati anagrafici di cui all'Allegato 1 dello schema di decreto.

Il certificato è reso immediatamente disponibile al notaio che lo ha richiesto ed è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

Il Consiglio Nazionale del Notariato consente ai notai in esercizio di richiedere i certificati necessari a garantire lo svolgimento delle attività professionali, in un numero non superiore a 30 certificati al giorno per ogni notaio.

I notai trattano i dati personali contenuti nei certificati anagrafici ad essi rilasciati dall'ANPR, in qualità di titolari autonomi del trattamento, per svolgere le proprie funzioni, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101.

Lo schema di decreto è stato adeguato alle prescrizioni formulate dal Garante per la protezione dei dati personali nel parere di competenza reso con provvedimento n. 314 del 4 giugno 2025.

In particolare, per l'individuazione del campione di notai - estratto tramite procedura automatizzata dall'ANPR - da sottoporre alle verifiche del Consiglio Nazionale del Notariato, ai fini del controllo sulla legittimità degli accessi, il provvedimento in esame ha affiancato al criterio fondato sulla numerosità degli accessi ulteriori criteri, individuati dal Ministero dell'interno anche tenendo conto degli esiti delle verifiche condotte e da rivalutarsi periodicamente.

Il Ministero dell'interno - per i dati contenuti nell'ANPR - e il Consiglio Nazionale del Notariato - per i dati connessi alla gestione della infrastruttura RUN - sono titolari del trattamento dei dati per le finalità rispettivamente specificate all'articolo 3 dello schema di provvedimento.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

La società Sogei S.p.A., incaricata della gestione dell'infrastruttura ANPR, è designata dal Ministero dell'interno responsabile del trattamento dei dati, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del DPCM 10 novembre 2014, n. 194.

La Società di informatica del notariato Notartel S.p.A. - SB, incaricata dal Consiglio Nazionale del Notariato della realizzazione del progetto e della gestione dell'infrastruttura RUN, è designata, dal medesimo Consiglio, responsabile del trattamento dei dati, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE 2016/679.

In un'ottica di semplificazione e interoperabilità, il provvedimento in questione, oltre a consentire un ulteriore alleggerimento delle attività di competenza degli sportelli anagrafici dei comuni, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Infatti, il servizio di certificazione anagrafica in favore dei notai non ha richiesto nuovi oneri di investimento, in quanto l'adeguamento della Piattaforma ANPR, finalizzato a consentire la messa a disposizione dei certificati anagrafici tramite la PDND, è stato già realizzato in occasione dell'adozione del sopracitato decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e il Sottosegretario di Stato con delega all'innovazione tecnologica del 12 dicembre 2023, il quale ha reso possibile il rilascio delle certificazioni anagrafiche per interoperabilità con la PDND presso gli sportelli postali in attuazione del progetto "*Polis - Case dei servizi di cittadinanza digitale*".

L'adeguamento dell'ANPR e l'evoluzione delle caratteristiche tecniche menzionate sono state finanziate con i fondi del PNRR nella titolarità del *Dipartimento per la transizione digitale della Presidenza del Consiglio* ed oggetto di uno specifico Accordo tra il Ministero dell'interno ed il predetto Dipartimento, volto a disciplinare le modalità di collaborazione tra le due amministrazioni al fine di garantire il potenziamento dei citati servizi erogati dalla medesima banca dati²⁴.

²⁴ Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 è stata affidata alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale la titolarità del sub-investimento 1.4.4. "*Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale (SPID, CIE) e dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR)*" della Missione 1 - Componente 1 - Asse 1 del PNRR. In ragione della titolarità del Ministero dell'interno della banca dati di ANPR, in data 27 settembre 2021, è stato sottoscritto uno specifico Accordo con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, per disciplinare le modalità di collaborazione al fine di garantire la realizzazione del potenziamento dei servizi erogati da ANPR. Nell'ambito delle attività previste dal citato Accordo è stato contemplato lo sviluppo dei servizi dello Stato Civile nonché l'implementazione della piattaforma e dei servizi di ANPR, che comporta, tra l'altro, la messa a disposizione degli Ufficiali di Stato Civile, dei servizi per la gestione degli eventi nascita, morte, cittadinanza matrimonio e unione civile, la realizzazione dell'archivio nazionale informatizzato dei registri dello Stato Civile e del servizio centralizzato di conservazione sostitutiva. L'impegno economico complessivo relativo alla predetta linea di attività, a copertura dell'intero investimento fino al 31 dicembre 2024, è pari a euro 19.500.000,00. Nell'ambito delle



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Anche per quanto concerne la PDND non sono stati necessari ulteriori sviluppi tecnologici, poiché il servizio “ANPR-Certificazione” è già disponibile nel catalogo della Piattaforma e l’inserimento del Consiglio Nazionale del Notariato tra i possibili fruitori non comporta modifiche tecnico-strutturali della PDND.

Gli oneri di gestione delle nuove funzionalità rientrano nei costi sostenuti annualmente dal Ministero dell’interno per la conduzione dell’ANPR con le risorse economiche previste per tale progettualità sul capitolo 1286 del bilancio dello Stato (articolo 2, comma 7, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221)²⁵.

Ciò posto, considerato il ruolo fondamentale che l’ANPR svolge nella digitalizzazione e nello snellimento dei procedimenti amministrativi e in conformità alle disposizioni dettate dal citato comma 6-*bis* dell’articolo 62 del CAD, nell’ambito del Comitato interministeriale per la trasformazione digitale²⁶ è stata esaminata la possibilità di consentire l’accesso generalizzato delle Pubbliche Amministrazioni a un *set* minimo di dati - quali la residenza, le generalità e l’esistenza in vita - e sono state, quindi, avviate le interlocuzioni previste dal medesimo articolo 62 del CAD con il Garante per la protezione dei dati personali.

Si evidenzia infine che, in occasione della seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 24 luglio 2025, l’UPI ha colto l’occasione per ribadire la richiesta di estendere l’accesso al servizio di certificazione anagrafica dell’ANPR anche alle province, in modo da consentire alle stesse una migliore gestione dei procedimenti amministrativi di competenza.

attività previste dal medesimo Accordo è stato, altresì, contemplato l’adeguamento e l’evoluzione delle caratteristiche tecniche della piattaforma di funzionamento dell’ANPR per la sua integrazione con le liste elettorali di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 e dei dati relativi all’iscrizione nelle suddette liste. L’impegno complessivo relativo alla predetta linea di attività, a copertura dell’intero investimento fino al 31 dicembre 2024, è pari a euro 5.298.820,00.

²⁴ Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 1° agosto 2022, in attuazione dell’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e dell’articolo 3, comma 2, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 15 luglio 2021, prevede uno stanziamento di risorse finanziarie nell’ambito del fondo complementare al PNRR per rafforzare con ulteriori risorse e iniziative la misura M1C1 - investimento 1.4: “*Servizi digitali e esperienza dei cittadini*”, tra cui specifici contributi ai comuni di supporto sia alle operazioni di adesione ai nuovi servizi resi disponibili per l’utilizzo dell’ANSC sia alle operazioni di integrazione dei servizi elettorali con la piattaforma centrale.

²⁵ L’articolo 2, comma 7, del decreto-legge n.179/2012 dispone che per la conduzione dell’ANPR è autorizzata una spesa di 15 milioni di euro per l’anno 2013 e di 3 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014.

²⁶ Il Comitato interministeriale per la transizione digitale (CITD) è istituito, secondo le previsioni dell’articolo 8, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Il CITD promuove, indirizza e coordina l’azione del Governo nell’attuazione dell’agenda digitale italiana ed europea e, nello specifico, di coordinare e monitorare l’attuazione delle iniziative di innovazione tecnologica e di trasformazione, crescita e transizione digitale della Pubblica Amministrazione.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Protocollo quadro per l'adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legate alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro

La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nella seduta del 24 luglio 2025, ha preso atto dell'informativa relativa al Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 9 luglio 2025 di adozione del “*Protocollo quadro per l'adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legate alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro*”.

Il provvedimento nasce dalla crescente consapevolezza che il cambiamento climatico - oltre a compromettere seriamente la futura sostenibilità ambientale ed economica a livello globale - espone lavoratrici e lavoratori a specifici e ulteriori rischi per la salute e la sicurezza, rendendo necessari interventi mirati a garantire condizioni di lavoro sicure e salubri. Le alterazioni climatiche, infatti, pur rappresentando una minaccia specialmente per chi svolge mansioni lavorative in ambienti all'aperto (*outdoor*), possono comportare un incremento dei rischi anche nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici *indoor*, qualora siano costretti a operare in ambienti che non garantiscono il rispetto dei criteri minimi di tutela.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha, pertanto, avviato da tempo una costante interlocuzione con le Associazioni datoriali e le Organizzazioni sindacali al fine di promuovere l'adozione congiunta di un Protocollo, attraverso il quale affrontare gli aspetti connessi alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro, favorendo l'adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi da esse derivanti.

Conseguentemente, il 2 luglio 2025, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le Associazioni datoriali e le Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale hanno sottoscritto il protocollo quadro in argomento, cui hanno successivamente aderito anche altre Associazioni datoriali e Organizzazioni sindacali, non intervenute alla predetta riunione. La sottoscrizione del Protocollo quadro segna un cambio di paradigma significativo, in quanto adotta un modello proattivo e di prevenzione caratterizzato da un processo partecipato e condiviso.

L'obiettivo prioritario del Protocollo è quello di coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative. Particolare attenzione viene posta a strumenti come l'informazione, la formazione, la prevenzione, la corretta applicazione della sorveglianza sanitaria e la valutazione dei rischi, al fine di definire misure di tutela adeguate a creare un ambiente di lavoro più sano e sicuro. A tali fini viene promossa una specifica attività contrattuale mirata alla promozione della prevenzione.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di ammortizzatori sociali utilizzabili nei diversi settori produttivi (Cassa integrazione guadagni ordinaria - CIGO e Cassa integrazione speciale operai agricoli - CISOA) nonché le competenze attribuite a diverse Amministrazioni (Ispettorato Nazionale del Lavoro, INAIL, Ministero della salute) in materia di definizione delle regole generali di tutela della salute e della sicurezza, il Protocollo persegue la finalità di promuovere le buone pratiche, al fine di scongiurare infortuni e malattie professionali, nonché eventi e condizioni di malessere, connessi alle emergenze climatiche. I percorsi di intervento e le misure contenute nel Protocollo quadro potranno poi essere declinati in specifici accordi attuativi, a livello settoriale, territoriale e aziendale, con la partecipazione delle Rappresentanze sindacali, e saranno applicabili anche in presenza di studenti in PCTO (alternanza scuola-lavoro).

I datori di lavoro - fermo restando l'obbligo di dare completa attuazione alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 – dovranno fare riferimento agli accordi attuativi, eventualmente stipulati, ai fini del contenimento dei rischi derivanti dalle emergenze climatiche, come l'esposizione a temperature elevate²⁷, al fine di tutelare pienamente le condizioni psicofisiche delle lavoratrici e dei lavoratori.

Con riferimento all'obbligo di valutazione dei rischi²⁸ (previsto dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 81/2008), il Protocollo precisa che essa dovrà includere, tra i rischi per la salute e la sicurezza, anche quelli relativi al microclima, come già previsto dall'articolo 180 del medesimo decreto legislativo²⁹. Di conseguenza, sia la valutazione che il relativo documento dovranno essere aggiornati, come richiesto dall'articolo 29 dello stesso decreto legislativo. Inoltre, nel caso di cantieri temporanei o mobili (Titolo IV del decreto legislativo n. 81/2008), il Coordinatore per la progettazione, qualora previsto, all'atto dell'elaborazione del Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) dovrà prendere in considerazione anche il rischio microclimatico e prevedere misure di prevenzione idonee al fine di ridurre il rischio (come, ad esempio, la presenza di aree di ristoro adeguate alle pause, la variazione dell'inizio delle lavorazioni, ecc.). Anche i

²⁷ Al fine di attivare tempestivamente tutte le misure di prevenzione e protezione in caso di eventi climatici avversi legati al caldo, il protocollo quadro prevede che il datore di lavoro si debba avvalere del bollettino ufficiale di previsione e allarme riferito alla propria città presente sul sito del Ministero della salute, ovvero di altri strumenti idonei, effettuando un costante monitoraggio preventivo delle condizioni meteorologiche.

²⁸ q) l'articolo 1, comma 2, lettera q) del decreto legislativo n. 81/2008 così definisce la valutazione dei rischi: *“valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza”*.

²⁹ L'articolo 180, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2008 prevede che *“Ai fini del presente decreto legislativo per agenti fisici si intendono il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche, di origine artificiale, il microclima e le atmosfere iperbariche che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori”*.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

datori di lavoro delle ditte in appalto dovranno prevedere, all'interno dei relativi Piani operativi di sicurezza (POS), misure specifiche di organizzazione delle lavorazioni in cantiere (quali, ad esempio, l'idoneità dei dispositivi di protezione individuale (DPI) alla stagione in corso, la possibilità di pause o l'anticipo/posticipo delle lavorazioni, la fornitura di bevande, l'accesso all'ombra, ecc.), come previsto dall'articolo 96, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo n. 81/2008³⁰.

Le Parti sindacali e datoriali si sono impegnate, altresì, ad attivare tavoli contrattuali nazionali settoriali, territoriali o aziendali, volti a declinare le buone prassi e le misure necessarie e condivise per le realtà specifiche dei diversi settori, delle dimensioni aziendali, dei territori e dei processi industriali e lavorativi, che potranno diventare parte integrante dei relativi CCNL.

In particolare, sono stati condivisi alcuni possibili temi di intervento, nell'ambito delle buone prassi, che potranno costituire una base utile di confronto in tema di prevenzione e protezione dei lavoratori e delle lavoratrici in caso di eventi straordinari legati ai cambiamenti climatici o anche in prospettiva di prevenzione di lungo periodo:

1. Informazione e formazione;
2. Sorveglianza sanitaria;
3. Abbigliamento, indumenti e DPI;
4. Riorganizzazione dei turni e degli orari di lavoro.

Potranno, inoltre, essere previsti criteri di premialità per le imprese aderenti, riconosciuti dall'Inail in relazione agli strumenti di incentivazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro individuati dalla normativa di riferimento, senza che questo comporti incrementi della spesa pubblica.

Per verificare l'applicazione delle indicazioni del Protocollo, le Parti si incontreranno periodicamente, e comunque entro sei mesi dalla sua sottoscrizione. Inoltre, su iniziativa congiunta dei firmatari, potranno essere costituiti specifici Gruppi di lavoro a livello territoriale o settoriale, anche con il coinvolgimento delle Autorità sanitarie locali e di altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per la gestione delle emergenze climatiche.

³⁰ L'articolo 96, comma 1, lettera *d*) del decreto legislativo n. 81/2008 prevede che “*I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti [...] curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute*”.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Le Parti firmatarie si sono impegnate a supportare l'efficacia del Protocollo, adottando tutte le misure necessarie per:

- assicurare alle lavoratrici e ai lavoratori gli interventi di tutela necessari (ad esempio, un ricorso ampio e automatico agli ammortizzatori sociali in caso di sospensione o riduzione dell'orario, anche per il lavoro stagionale);
- supportare il sistema produttivo nella necessità di rimodulare l'orario di lavoro, orientando i provvedimenti che dovessero condizionarne l'applicazione;
- qualificare formalmente le ordinanze o i protocolli attuativi come elementi giustificativi, per tutelare le imprese da eventuali responsabilità (ad esempio, quelle connesse al ritardo della consegna di lavori a causa di eventi climatici estremi).

In data 9 luglio 2025 è stato, dunque, adottato il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali che - nel recepire il Protocollo quadro - ne sottolinea l'importanza, anche per la finalità di agevolare la redazione dei provvedimenti territoriali necessari per garantire le attività lavorative in condizioni di sicurezza e favorire l'omogeneità della regolamentazione delle ordinanze territoriali per le emergenze climatiche.

Nel menzionato decreto ministeriale del 9 luglio 2025 si prevede, infine, che i datori di lavoro trasmettano alla sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) territorialmente competente gli accordi, sottoscritti a livello territoriale con la Parte sindacale in attuazione del protocollo, che prevedono l'erogazione di misure di integrazione salariale volte a fronteggiare eccezionali situazioni climatiche.

Recupero dell'aiuto di Stato relativo all'esenzione dell'ICI a seguito della decisione della Commissione Europea del 3 marzo 2023 (SA.20829.CR)

Nel secondo quadrimestre 2025, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali è stata chiamata a dare parere, ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 5, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito dalla legge 14 novembre 2024, n. 166, in merito allo schema di decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, concernente l'esecuzione della decisione della Commissione europea del 3 marzo 2023 (SA.20829.CR), riguardante il recupero delle somme dovute a titolo di ICI per gli anni 2006/2011.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Nella menzionata decisione la Commissione aveva ordinato all'Italia di recuperare gli aiuti di Stato illegali³¹ - che quindi non avevano rispettato le regole previste dall' art. 107 del TFUE -³² concessi ad alcuni enti non commerciali attraverso l'esenzione dell'imposta Comunale sugli immobili (ICI), tra il 2006 e il 2011. Al riguardo si precisa che la decisione fa seguito a una sentenza della Corte di Giustizia europea del 6 novembre 2018, nelle cause riunite da C-622/16 P a C-624/16 P, che annullava parzialmente la decisione finale 2013/284/UE del 19 dicembre 2012 (relativa all'aiuto di Stato SA.20829), nella parte in cui la Commissione – pur ritenendo che l'esenzione concessa costituisca un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno e quindi illecitamente posto in essere dall'Italia in violazione dell' articolo 108, paragrafo 3 del TFUE - non aveva ordinato il recupero degli aiuti illegali concessi sulla base dell'esenzione ICI, in quanto le banche dati fiscali e catastali non consentivano l'individuazione degli immobili appartenenti ad enti non commerciali, destinati ad attività non esclusivamente commerciale del tipo indicato nelle disposizioni sull'esenzione dall'ICI, non consentendo quindi di ottenere le informazioni necessarie per calcolare l'imposta da recuperare. Nel 2018 la Corte di Giustizia aveva parzialmente annullato tale pronuncia ritenendo che la Commissione avrebbe dovuto valutare se

³¹ Gli aiuti di Stato – che sono vantaggi economici concessi da uno Stato o da enti pubblici a determinate imprese o settori, per sostenere le imprese in difficoltà, promuovere lo sviluppo economico, incentivare la ricerca, l'innovazione e la transizione e che possono assumere diverse forme (sovvenzioni, esenzioni fiscali, prestiti agevolati, garanzie statali, agevolazioni ecc.), sono generalmente vietati perché possono falsare la concorrenza nel mercato unico ma possono essere autorizzati dalla Commissione europea se hanno una finalità di interesse comune e soprattutto non danneggiano la concorrenza in modo sproporzionato. Su di essi la Commissione esercita un controllo permanente dei regimi di aiuti esistenti e lo Stato membro deve notificare preventivamente le misure di aiuto alla Commissione prima di concederle - si definiscono illegali quando non rispettano le regole previste dall' art. 107 del TFUE.

³² L'articolo 107 del TFUE stabilisce che: "1. Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. 2. Sono compatibili con il mercato interno: a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti; b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali; c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione che abroga la presente lettera. 3. Possono considerarsi compatibili con il mercato interno: a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all'articolo 349, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale; b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro; c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse, d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune; e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione."



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

esistessero modalità alternative per il recupero, anche solo parziale. Successivamente la Commissione europea, con la decisione 2023/2103/UE del 3 marzo 2023, ritenendo che le autorità italiane non avessero dimostrato l'impossibilità assoluta di recuperare gli aiuti illegali concessi mediante l'esenzione dall'ICI, ha imposto all'Italia il recupero delle somme dai beneficiari (salvo nel caso in cui l'aiuto riguardi attività non economiche o costituisca un aiuto *de minimis*).³³

Il decreto-legge 16 settembre 2024 n. 131 recante *“Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”*, convertito dalla legge 14 novembre 2024, n. 166 dispone, all'articolo 16-bis, misure urgenti per l'applicazione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 6 novembre 2018, relative alle cause riunite da C-622/16 P a C-624/16 P e delle decisioni della Commissione europea del 19 dicembre 2012 e del 3 marzo 2023.

In particolare, il comma 1 dell'articolo 16-bis, prevede, tra l'altro, che i soggetti passivi che abbiano presentato la dichiarazione per l'imposta municipale propria e per il tributo per i servizi indivisibili per gli enti non commerciali (IMU/TASI ENC) in almeno uno degli anni 2012 e 2013, recante l'indicazione di un'imposta a debito superiore a 50.000 euro annui, o che comunque siano stati chiamati a versare, anche a seguito di accertamento da parte dei comuni, un importo superiore a 50.000 euro annui, sono tenuti a presentare, esclusivamente in via telematica, la dichiarazione per il recupero dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) relativamente al periodo dal 2006 (anno nel quale è iniziata l'attività di controllo da parte della Commissione europea) al 2011 (anno nel quale l'ICI è stata sostituita dall'IMU, sulla base di quanto previsto dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214).

Ai fini del recupero della menzionata imposta, si applica la disciplina dell'IMU vigente nell'anno 2013 e per la base imponibile, i moltiplicatori e l'aliquota, restano quelli stabiliti dalla disciplina dell'ICI, applicabili nell'anno di riferimento interessato dal recupero. Nell'ipotesi in cui non sia individuabile l'aliquota effettivamente applicabile nell'anno di riferimento, si applica l'aliquota media del 5,5 per mille.

Con lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sul quale la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha reso

³³ Un aiuto *“dei minimis”* è un aiuto di piccola entità che, secondo la normativa UE, non falsifica né minaccia di falsificare la concorrenza e pertanto non è considerato aiuto di Stato, ai sensi dell'art.107 TFUE. L'aiuto deve restare entro la soglia stabilita dall'UE (300.000 euro per impresa unica per tre esercizi finanziari, salvo eccezioni, come previsto dal *Regolamento UE 2023/2831*, in vigore dal 1° gennaio 2024) in tal caso è considerato troppo piccolo per incidere sulla concorrenza e quindi non rientra nel divieto degli aiuti di Stato.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

parere in data 24 luglio u.s., viene data pertanto attuazione a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 16-bis del citato decreto-legge.

Nell' articolo 1 del predetto schema di decreto vengono fissati i termini e le modalità per la presentazione della dichiarazione, prevedendo che i soggetti passivi che hanno presentato la dichiarazione IMU/TASI ENC per gli enti non commerciali, relativa ad uno degli anni d'imposta 2012 o 2013, indicando un' imposta a debito superiore a 50.000 euro annui, presentano, entro il 30 novembre 2025 esclusivamente in via telematica, la dichiarazione per il recupero dell' ICI, relativamente al periodo 2006 al 2011. Per la determinazione dell'ICI oggetto di recupero, si applica la disciplina dell'IMU vigente nell'anno 2013. Per le annualità in cui l'aliquota effettiva non è individuabile si applica quella media del 5,5 per mille. Come previsto dall'articolo 16 bis del D.L. n.131/2024, il versamento delle somme non è dovuto se nel periodo dal 2006 al 2011 non sono state superate le soglie di aiuto, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa europea, al tempo vigente in materia di aiuti di Stato di importo limitato. Non si è tenuti al versamento anche nell'ipotesi in cui l'ammontare dell'aiuto soddisfa i requisiti stabiliti da un Regolamento europeo che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE. In merito al versamento dell'imposta oggetto di recupero, lo stesso deve essere effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241.³⁴ Il modello di dichiarazione e le relative istruzioni per il recupero dell' ICI nonché le modalità di trasmissione della dichiarazione vengono approvati con decreto direttoriale del MEF, sentita l' ANCI e, come disposto dall' articolo 16-bis, comma 4 del richiamato decreto-legge è prevista la possibilità, per il soggetto passivo, di rateizzare il debito.

Nel successivo articolo 2 sono dettate le disposizioni sulla disciplina e misura degli interessi applicabili, prevedendo che, come previsto dai relativi Regolamenti UE, all'aiuto da recuperare (a seguito di una decisione di recupero e della Comunicazione della Commissione sul recupero degli aiuti di Stato illegali e incompatibili) e alle somme oggetto di recupero ICI, si aggiungono gli interessi che decorrono dalla data in cui l'aiuto è divenuto disponibile per il beneficiario fino alla data del recupero, in conformità al Regolamento di esecuzione, gli interessi sono calcolati secondo il regime dell'interesse composto. Il soggetto passivo deve quantificare l'esatto ammontare degli interessi da recuperare esponendoli nella Dichiarazione recupero ICI e il versamento degli stessi deve essere effettuato insieme alla somma da corrispondere a titolo di recupero ICI.

Infine, l'articolo 3 detta disposizioni in merito alla struttura di coordinamento delle operazioni di recupero ICI, prevedendo che il Dipartimento delle Finanze del MEF svolge le attività di

³⁴ Per il versamento dell'imposta oggetto del recupero deve essere utilizzato esclusivamente il modello F24, con le modalità stabilite da un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. La disposizione stabilisce che il versamento dell'imposta oggetto del recupero deve essere effettuato entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

coordinamento per la gestione del recupero ICI con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Nell'adempire ai compiti derivanti dalla decisione della Commissione europea del 3 marzo 2023, il già menzionato Dipartimento si avvale dei comuni destinatari del gettito del recupero che effettuano le attività di controllo delle dichiarazioni e dei versamenti e l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni.